

**Dipartimento federale dell'interno**

**Sintesi  
dei risultati della procedura di consultazione**

**sulle  
misure di risanamento in caso di  
copertura insufficiente nella previdenza professionale**

**(Rapporto sulle misure,  
modifica della LPP e della LFLP)**

**13 agosto 2003**

INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1 Procedura di consultazione	3
1.2 Il progetto inviato in consultazione	3
1.3 Pareri registrati	4
<b>2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE</b>	<b>4</b>
2.1 Eco generale	4
2.2 Pareri sul complesso dell'avamprogetto	5
2.2.1 Approvazione complessiva del progetto	5
2.2.2 Rifiuto del progetto	7
<b>3. PARERI CONCERNENTI LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO FEDERALE</b>	<b>8</b>
3.1 Compendio	8
3.2 Autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea (art. 65a)	9
3.3 Misure in caso di copertura insufficiente (art. 65b cpv. 1 e 2)	10
3.4 Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, contributo dei beneficiari di rendite e tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (art. 65b cpv. 3)	12
3.4.1 Pareri sulla frase introduttiva e sull'insieme	12
3.4.2 Contributi riscossi da datore di lavoro e lavoratori per riassorbire l'importo scoperto (lettera a)	13
3.4.3 Contributo riscosso dai beneficiari di rendite per riassorbire l'importo scoperto (lettera b)	15
3.4.4 Applicazione di un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (lettera c)	17
3.5 Versamenti del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto (art. 65c)	19
3.6 Restrizioni apportate alle possibilità di costituzione in pegno e al versamento anticipato della prestazione di libero passaggio (art. 30 f cpv. 2 LPP / art. 331 f CO)	22
3.7 Modifica della LFLP (art. 17 cpv. 2 - 4)	23
<b>4. ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>24</b>
<b>5. ALTRE PROPOSTE</b>	<b>25</b>
5.1 Copertura insufficiente e procedura applicabile in caso di liquidazione parziale o totale	25
5.2 IP di diritto pubblico	25
5.3 Assicuratori e fondazioni collettive	25
5.4 Domande concernenti il Rapporto	26

<b>6. PARERI SPONTANEI</b>	<b>27</b>
<b>6.1 Valutazione complessiva del progetto</b>	<b>27</b>
<b>6.2 Valutazione delle singole disposizioni</b>	<b>27</b>

## 1. Introduzione

### 1.1 Procedura di consultazione

Il 21 maggio 2003 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di inviare in consultazione, con termine al 4 luglio dello stesso anno, l'avamprogetto relativo alle misure di risanamento in caso di copertura insufficiente nella previdenza professionale. La brevità del termine previsto è dovuta all'urgenza del progetto. Se il progetto potrà essere trattato da entrambe le Camere in occasione della sessione invernale 2003 nel quadro della procedura prevista dall'articolo 11 LRC e se contro le modifiche di legge proposte non sarà lanciato il referendum, le misure potrebbero entrare in vigore il 1° aprile 2004.

### 1.2 Il progetto inviato in consultazione

Scopo precipuo del progetto inviato in consultazione è di concedere agli istituti di previdenza (qui di seguito « IP ») un maggiore margine di manovra e di metter loro a disposizione strumenti supplementari per il risanamento delle coperture insufficienti. Si tratta soprattutto delle seguenti misure:

- **Margine di manovra temporale:** il diritto in vigore impone agli istituti di previdenza di garantire in ogni momento di potere adempiere i loro impegni e di adottare misure in caso di copertura insufficiente. L'obbligo di garanzia permanente appare oggi irrealistico e comporta di rischio di misure di risanamento precipitose. Per questa ragione è stata introdotta nella legge la possibilità di **derogare temporaneamente al principio della garanzia in ogni tempo** (nuovo articolo 65a LPP). La deroga è subordinata alla condizione che l'IP informi l'autorità di vigilanza, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla copertura insufficiente e alle misure adottate.
- **Nuovi strumenti:** il progetto prevede diverse nuove misure cui gli IP possono ricorrere per ristabilire la copertura integrale. Qui di seguito i più importanti:
  - l'IP può temporaneamente riscuotere da datori di lavoro e lavoratori contribuiti destinati a riassorbire l'importo scoperto (nuovo art. 65b cpv. 3 lett. a LPP);
  - l'IP può temporaneamente remunerare l'aver di vecchiaia a un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (nuovo art. 65b cpv. 3 lett. c LPP);
  - l'IP può temporaneamente riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l'importo scoperto (nuovo art. 65b cpv. 3 lett. b LPP);
  - l'IP può prevedere nel suo regolamento versamenti del datore di lavoro nei capitali di copertura delle rendite allo scopo di riassorbire un importo scoperto, a condizione che vengano in seguito trasferiti nella riserva dei contributi del datore di lavoro (nuovo art. 65c cpv. 1 LPP).
- **Misure d'accompagnamento:** affinché queste nuove misure possano esplicare i loro effetti anche in caso di libero passaggio e per evitare abusi, viene modificata la legge federale sul libero passaggio (art. 17 cpv. 2 – 4) e conferita al Consiglio federale la competenza di determinare in che misura gli IP con una copertura insufficiente possano limitare le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o alla prestazione di libero passaggio e le possibilità di prelevare anticipatamente rispettivamente rimborsare la prestazione di libero passaggio (nuovo art. 30f cpv. 2 LPP / modifica dell'art. 331f CO).

Queste nuove misure hanno come denominatore comune il loro carattere temporaneo, in quanto sono applicabili unicamente fintanto che sussiste l'insufficienza di copertura.

Le modifiche di legge proposte erano accompagnate da un Rapporto esplicativo e descrittivo completo.

Occorre peraltro rammentare che il 21 marzo 2003 il Consiglio federale ha pure deciso di modificare, con effetto al 1° luglio 2003, l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). L'elemento principale della modifica è strettamente legato al progetto inviato in consultazione in quanto introduce una **definizione di copertura insufficiente** a livello di diritto federale e ne determina le **modalità di calcolo** (cfr. art. 44 OPP 2 e allegato). L'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) è stata contemporaneamente modificata in modo tale da permettere agli IP con copertura insufficiente di differire fino a 12 mesi il pagamento anticipato (cfr. art. 6 cpv. 1, 5 e 6 OPPO).

### 1.3 Pareri registrati

Nell'allegato figura un elenco di tutti i partecipanti alla procedura di consultazione in cui sono indicate anche le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto.

Un totale di 66 partecipanti si sono espressi sull'insieme dell'avamprogetto di revisione o su determinati argomenti specifici. L'avamprogetto era stato inviato a 114 destinatari. I 66 partecipanti seguenti si sono pronunciati o hanno confermato la loro intenzione di non pronunciarsi sul progetto che è stato loro sottoposto: il Tribunale federale, il Tribunale federale delle assicurazioni, 26 Cantoni<sup>1</sup>, 6 partiti politici, 9 associazioni mantello dell'economia<sup>2</sup>, 4 autorità e istituzioni affini, 4 organi rappresentativi degli assicurati e dei beneficiari di prestazioni, 9 organi del settore dell'applicazione (istituti di previdenza e assicurazioni) e altre 5 organizzazioni interessate dall'argomento.

I destinatari della consultazione che hanno confermato di non volersi pronunciare sul progetto o sulle disposizioni proposte sono i seguenti:

- |  |   |
|--|---|
| - Tribunale federale                     | - Conferenza delle casse di compensazione cantonali             |
| - Tribunale federale delle assicurazioni | - Associazione svizzera di diritto fiscale                      |
| - Pro Infirmis                           | - Associazione svizzera dei magistrati dell'ordine giudiziario. |

Inoltre, 12 fra istituzioni e organizzazioni hanno fornito il loro parere senza essere state sollecitate. Anch'esse sono elencate nell'allegato.

## 2. Risultati della consultazione

### 2.1 Eco generale

L'esame dell'insieme dei pareri permette di constatare che il progetto ha suscitato in generale reazioni positive. La disposizione che ha riscosso più consensi è indiscutibilmente quella che abolisce l'esigenza che gli IP debbano garantire in maniera permanente la copertura dei loro impegni. Ammettendo un'insufficienza di copertura temporanea, questa disposizione spiana in un certo senso la strada all'applicazione di misure vere e proprie. Il catalogo delle misure proposte nel progetto è accolto in maniera molto più differenziata. Sia i contributi supplementari richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori sia il contributo

<sup>1</sup> Il parere del Cantone di Ginevra è giunto troppo tardi per poter essere preso in considerazione.

<sup>2</sup> Con lettera del 10 luglio 2003, Economiesuisse ha comunicato la sua adesione al parere dell'USI.

richiesto ai beneficiari di rendite che la possibilità di applicare un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo suscitano pareri contrastanti, talvolta diametralmente opposti.

La valutazione d'insieme rivela dunque un tasso di adesione molto elevato per quanto concerne il principio di base del progetto, incentrato sull'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea, e tassi di adesione alle misure concrete che presentano un quadro molto variabile, che spazia dalla semplice approvazione al sostegno condizionato, all'opposizione.

Come si poteva prevedere visto l'impatto delle misure proposte, il quadro dei pareri favorevoli e contrari riflette la linea dei maggiori partiti politici e delle istituzioni e organizzazioni rappresentative di interessi settoriali o di categoria.

## 2.2 Pareri sul complesso dell'avamprogetto

Dai **pareri complessivi** formulati risulta che l'avamprogetto è approvato in linea di principio dalla stragrande maggioranza dei partecipanti (55 su 61). Questa approvazione su larga scala è motivata nella maggior parte dei casi dalla **necessità di adottare misure** e dalla constatazione che il progetto istituisce un **quadro giuridico** che offre agli IP un **marginale di manovra** divenuto indispensabile. Uno degli argomenti addotti più frequentemente a sostegno del progetto è quindi costituito dalla necessaria flessibilità introdotta mediante **l'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea**. Numerosissimi partecipanti ammettono che l'attuale esigenza di garanzia permanente è divenuta irrealistica.

Un altro merito da molti attribuito al progetto è il fatto che esso **ripartisce equamente l'onere** dei risanamenti sull'insieme delle parti, evitando così che una categoria o un gruppo ne sia colpito in modo più pesante. Questo aspetto dà tuttavia luogo a posizioni divergenti, confermate nei pareri specifici sulle singole disposizioni.

Al di là dell'elevato tasso d'approvazione degli aspetti essenziali del progetto, emerge che molti partecipanti alla consultazione formulano nel contempo **riserve numerose e differenziate**. Fornirne tutti i dettagli esulerebbe dall'obiettivo del presente rapporto. In compenso, la frequenza di talune preoccupazioni o riserve espresse permette di enucleare assi tematici rappresentativi che sono messi in evidenza qui di seguito.

### 2.2.1 Approvazione complessiva del progetto

Un totale di 21 partecipanti alla consultazione dichiara di approvare l'avamprogetto (LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VS, JU, CACV, FRSP, USI, SwissBanking, UCS, FSIH, ASIP, Fondo di garanzia LPP).

Altri 34 hanno scelto di corredare le loro valutazioni complessive di riserve o condizioni formulate indipendentemente da altre considerazioni concernenti le disposizioni specifiche del progetto. In buona parte, queste riserve o condizioni lasciano trasparire le profonde divergenze manifestatesi nel quadro dei pareri specifici sulle singole misure proposte. I principali aspetti interessati sono i seguenti:

- **Motivazione del progetto:** se la grande maggioranza dei partecipanti ammette chiaramente che il progetto si giustifica alla luce della situazione finanziaria degli IP, alcuni di essi ritengono che le misure proposte dovrebbero essere applicate unicamente in caso di **coperture insufficienti di tipo congiunturale** (ZH, VD). Altri considerano che **la situazione finanziaria attuale e le ragioni delle coperture insufficienti** non sono sufficientemente note (PPD, PSS, PES, USS, SKS) e che numerosi poteri sono conferiti agli IP senza che la legge preveda disposizioni relative alle **ragioni e responsabilità in materia di coperture insufficienti**. Diversi

partecipanti sono del parere che la **situazione non debba essere drammatizzata** e che sia opportuno evitare **reazioni sproporzionate** (PCS, CDCF, USAM, Travail.Suisse); secondo un altro partecipante (Innovazione 2° pilastro) non si dovrebbe procedere a modifiche di legge senza averne prima dimostrato la necessità, cosa non avvenuta nella fattispecie secondo il parere di questa organizzazione, la quale ritiene che le possibilità del diritto in vigore non siano state sfruttate interamente.

- **Trasparenza e vigilanza:** in relazione alla comparsa delle insufficienze di copertura e nella prospettiva di applicare misure di risanamento, diversi partecipanti constatano la necessità di migliorare rapidamente la trasparenza e di potenziare la vigilanza (TI, PLR, PSS<sup>3</sup>, USS, Pro Senectute, SKS, ASLOCA, GDS).
- **Limiti all'applicazione delle misure:** per diversi partecipanti, le misure proposte sono delicate e la loro applicazione dovrebbe essere **limitata** ai casi di **insufficienza di copertura importante o grave**, in particolare per quanto riguarda la riscossione di contributi supplementari (PLR, PCS, USAM, Travail.Suisse, USF, ASLOCA).

Allo stesso modo, diversi pareri complessivi vedono il settore delle **prestazioni obbligatorie** quale limite all'applicazione delle misure proposte: le prestazioni del settore obbligatorio devono rimanere intoccabili (AR, NE, PCS, Travail.Suisse). Su quest'ultimo punto, la posizione di BE è analoga, in quanto questo Cantone constata che le misure proposte possono riguardare il settore delle prestazioni obbligatorie, il che le rende maggiormente delicate e può inoltre creare gravissime disparità di trattamento tra gli IP. Nell'ottica opposta, l'UCS approva l'istituzione di un margine di manovra per gli IP, ma lamenta il fatto che il progetto non contempli la possibilità di operare una riduzione sulle prestazioni d'uscita.

- **Applicazione delle misure ai diversi gruppi target:** come accennato nell'introduzione, l'applicazione delle misure concrete suscita pareri contrastanti a seconda delle categorie che ne vengono toccate (datori di lavoro, lavoratori o beneficiari di rendite). In diversi pareri complessivi vengono dunque formulati avvisi negativi o limiti all'applicazione delle misure, poi esplicitati anche nel quadro dei pareri specifici sulle singole disposizioni. Essi sono succintamente riepilogati qui di seguito:
  - il PSS **si oppone** alle misure previste all'articolo 65b capoverso 3 lettere b e c (contributi dei beneficiari di rendite, tasso d'interesse inferiore al tasso minimo) e le **respinge**;
  - L'USI è dell'avviso che, ai fini della proporzionalità, **un datore di lavoro deve continuare ad avere la possibilità di opporsi alle misure** nell'interesse dell'impresa e dei posti di lavoro. Deve essere escluso che un datore di lavoro possa essere obbligato a versare contributi supplementari sulla base dell'articolo 65 capoverso 1.
  - Travail.Suisse considera che un'equa ripartizione dell'onere sia una condizione d'applicazione delle misure e che le **distribuzioni di eccedenze avvenute anteriormente** debbano essere prese in considerazione nella scelta delle misure.
  - **La CSA si oppone al fatto che siano sollecitati i beneficiari di rendite.** La misura avrebbe lo stesso effetto di una riduzione delle rendite e violerebbe i diritti acquisiti. Se dovesse comunque essere applicata, dovrebbero essere adempiute le condizioni seguenti: rappresentanza dei beneficiari di rendite negli organi di gestione, contributi riscossi per un massimo di cinque anni e unicamente sulle rendite superiori ai 4'000 franchi mensili, precedente beneficio di distribuzioni di eccedenze.
- **Fondazioni collettive:** secondo due pareri pervenuti, il progetto è lacunoso in quanto non prende in considerazione il caso specifico delle fondazioni collettive.

<sup>3</sup> Il PSS chiede nel suo parere che nel 1° trimestre 2004 siano fatte entrare in vigore disposizioni concernenti la trasparenza, la gestione paritetica e lo scioglimento dei contratti collettivi.

- L'USI giudica necessario **includere anche gli assicuratori** mediante una disposizione simmetrica all'articolo 65, riprendendo il progetto di articolo 68<sup>4</sup> e vincolandolo a una base come i un conto parallelo dell'istituto collettivo o comune oppure a un altro criterio.
- L'ASA è del parere che se i parametri globali della previdenza professionale fossero definiti correttamente (in particolare il tasso minimo e il tasso di conversione), le misure proposte perderebbero importanza. Sulla base di un lungo esposto delle condizioni che reggono i prodotti assicurativi (nessuna copertura insufficiente possibile), comparati a quelle degli IP autonomi, l'ASA ricorda l'importanza del ruolo delle fondazioni collettive per le PMI e chiede che queste fondazioni beneficino di una **possibilità supplementare di finanziamento**, da introdursi mediante un **nuovo articolo 68a LPP** (cfr. cap. 5.3).

Partecipanti	Approvazione globale	Approvazione con riserve o proposte	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VS, JU.	ZH, BE, SZ, VD, TI, AR, NE.	SH, GL, AI, SG, TG.
<b>Partiti</b>		PLR, PPD, PSS, UDC, PLS, PES, PCS.	
<b>Associazioni mantello</b>	FRSP, SwissBanking.	USAM, USI, USC, USS, Travail.Suisse, sec suisse.	
<b>Autorità</b>	CACV.	CDCF, UCS.	
<b>Assicurati, beneficiari di rendite</b>	UCS, FSIH	Pro Senectute, CSA, add.	
<b>Applicazione</b>	ASIP, Fondo di garanzia LPP.	CFid, USF, CSPCP, VVP, Istituto collettore LPP, ASA.	
<b>Altri</b>		Innovazione 2° pilastro, SKS, ASLOCA.	GDS.
<b>Totale</b>	20	34	6

### 2.2.2 Rifiuto del progetto

Per quanto riguarda il **rifiuto del progetto** nel suo complesso, 6 partecipanti si pronunciano chiaramente contro il progetto. I principali motivi adottati sono i seguenti:

- secondo **5 Cantoni della Svizzera orientale** (SH, GL, AI, SG, TG ), il **numero esiguo di casi di copertura insufficiente** che conoscono non giustifica una riforma integrale del sistema del secondo pilastro. Il quadro giuridico attuale permette di adottare misure sufficienti e gli IP lamentano già oggi un eccesso di legislazione (la maggioranza di questi Cantoni ritiene che soltanto la modifica dell'articolo 17 LFLP meriterebbe di essere considerata).
- Secondo i GDS, al di là del fatto che il termine di consultazione era troppo breve per misure così delicate, il progetto non mira all'obiettivo giusto. Le **ragioni delle coperture insufficienti** (la cattiva gestione) e i veri **responsabili** (gli assicuratori) sono ignorati dal progetto a scapito di coloro che hanno accordato fiducia al sistema (lavoratori, famiglie a basso reddito e beneficiari di rendite).

<sup>4</sup> Nell'ambito dei lavori preliminari della Commissione LPP era stato elaborato un progetto di articolo 68a con lo stesso obiettivo. Il progetto è poi stato abbandonato nel corso dei lavori.

### **2.3 Costi e conseguenze economiche**

I costi e le conseguenze economiche non sono praticamente stati menzionati dai partecipanti alla consultazione. Per amor di completezza rammentiamo che le rare osservazioni o commenti su questo punto confermano che una valutazione esatta non è praticamente possibile. A titolo complementare, alcuni partecipanti osservano che l'applicazione delle misure può condurre non solo a riduzioni del potere d'acquisto, ma anche a minori entrate fiscali (effetti indiretti). Ne risulta che gli enti pubblici assumeranno indirettamente una parte del finanziamento dei risanamenti.

## **3. Pareri concernenti le proposte del Consiglio federale**

### **3.1 Compendio**

Gli elementi determinanti dei pareri espressi concernono da un lato l'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea, ed essenzialmente il catalogo di misure costituito dalle disposizioni dell'articolo 65b capoverso 3 lettere a-c (contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, contributo dei beneficiari di rendite, tasso d'interesse inferiore al tasso minimo). Allo stesso modo, le restrizioni previste nel quadro della costituzione in pegno del diritto alle prestazioni o della prestazione di libero passaggio, e in particolare la restrizione apportata al versamento anticipato della prestazione di libero passaggio, hanno dato luogo a numerose prese di posizione, segnatamente in relazione alla promozione dell'accesso alla proprietà d'abitazioni.

Le posizioni su queste diverse misure sono contrastanti. Le numerose riserve o proposte a cui hanno dato luogo ne confermano il quadro per il loro carattere talvolta contraddittorio. Occorre inoltre rilevare che la frequenza delle approvazioni condizionate è elevata in diversi casi. Le tabelle riassuntive riportate qui di seguito ne rendono conto in un'apposita colonna. Bisogna di conseguenza constatare che la forma di consenso suscitato dall'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea è seguita da una serie di divergenze concernenti le misure concrete, sia in merito al principio stesso sia a proposito delle modalità d'applicazione.

In compenso, sulle modifiche apportate al campo d'applicazione sono stati espressi solo pochi pareri, peraltro tutti favorevoli quanto al principio. Questo aspetto non sarà quindi ripreso nella sintesi dei pareri specifici in merito alle proposte del Consiglio federale.

### 3.2 Autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea (art. 65a)

*L'articolo 65a dispone che una deroga limitata nel tempo al principio della garanzia offerta in ogni tempo, e quindi una copertura insufficiente limitata nel tempo, è autorizzata se l'IP adotta delle misure per riassorbire l'importo scoperto entro un lasso di tempo appropriato (cpv. 1). In caso di copertura insufficiente, l'IP deve informare l'autorità di vigilanza, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla copertura insufficiente e alle misure che ha adottato per rimediare (cpv. 2). Il Consiglio federale definisce la nozione di copertura insufficiente e può prevedere altri obblighi in materia d'annuncio e d'informazione (cpv. 3).*

#### Sintesi

Nel quadro dei pareri specifici sulle singole disposizioni del progetto, l'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea è la misura che raccoglie il tasso d'approvazione proporzionalmente più elevato. Questa deroga incamera infatti ben 33 consensi contro un solo rifiuto.

#### a) Approvazione

L'approvazione di questa misura si estende a tutte le categorie di partecipanti alla consultazione. La deroga è infatti approvata da 15 Cantoni, 4 partiti politici, 6 associazioni mantello, 2 autorità, 3 organizzazioni del settore dell'applicazione, 1 organizzazione degli assicurati/pensionati e altre 2 organizzazioni.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	ZH, BE, LU, OW, NW, UR, AR, SO, BS, FR, NE, VD, JU, TI.	
<b>Partiti</b>	PLR, PPD, PSS, PES	
<b>Associazioni mantello</b>	USAM, USI, SwissBanking, USS, sic svizzera, Travail.Suisse.	
<b>Autorità</b>	CACV, SGeV	
<b>Assicurati/pensionati</b>	Pro Senectute	
<b>Applicazione</b>	CFid, USF, Istituto collettore LPP.	
<b>Altri</b>	Innovazione 2° pilastro, SKS.	GDS.
<b>Totale</b>	33	1

Per quanto concerne i **Cantoni**, occorre evidenziare che la loro **approvazione** è corredata di condizioni in 14 casi. Le condizioni poste all'approvazione della deroga proposta rientrano in tre categorie diverse:

- **Origine delle coperture insufficienti:** ZH e BE ritengono che la copertura insufficiente non debba essere di natura **strutturale** (debolezza del finanziamento), mentre LU auspica che la deroga sia possibile soltanto se la situazione dei mercati finanziari è notoriamente critica.
- **Continuità dell'IP e/o capacità di adempiere i suoi impegni:** 9 Cantoni ritengono che queste condizioni dovrebbero essere esplicitate nell'articolo 65a (BE, LU, OW, NW, UR, ZG, SO, FR, TI). Questo parere è condiviso dalla CACV.
- **Informazione del datore di lavoro:** una **fortissima maggioranza dei Cantoni** che si sono pronunciati (13 su 15) auspica che gli obblighi d'informare siano espressamente **estesi al datore di lavoro** (BE, LU, UR, OW, NW, ZG, SO, FR, BS, AR, TI, NE, JU).
- Un Cantone (TG) non si oppone al principio della deroga, ma propone di attuarla modificando l'attuale articolo 65 LPP (*stralciare la menzione « in ogni tempo »*).

Occorre inoltre sottolineare che l'approvazione espressa dall'USI alla deroga proposta è corredata di diverse considerazioni che ne limitano la portata:

- o L'USI ritiene che l'insufficienza di copertura sia un **valore teorico** calcolato in un dato momento per determinare l'equilibrio finanziario di un IP. In numerosi casi, **questo**

**valore teorico non sarebbe sufficiente** (IP di diritto pubblico e IP delle assicurazioni collettive che non conoscono la nozione di copertura insufficiente).

- È necessario che le autorità di vigilanza ammettano un periodo di risanamento di una durata adeguata al grado del deficit di copertura, allo scopo di evitare misure sproporzionate e precipitose che graverebbero su datori di lavoro, lavoratori e beneficiari di rendite. **Misure drastiche** come quelle previste dall'articolo 65b capoverso 3 dovrebbero essere applicate **unicamente in caso di insufficienza di copertura grave**.
- In caso di copertura insufficiente provvisoria o rimediabile con **misure legali e regolamentari**, le autorità di vigilanza dovrebbero lasciare la **priorità alle decisioni dell'organo di gestione**.

### b) Rifiuto

I GDS ritengono che le misure non produrranno gli effetti auspicati soprattutto a causa della **struttura della vigilanza** (UFAS/UFAP) e della **trasparenza inesistente**, che impediscono un controllo efficace.

### c) Altre proposte

A proposito delle diverse proposte formulate si possono rilevare i 4 punti seguenti:

- NW ritiene che la disposizione dovrebbe menzionare la **durata massima possibile della deroga**.
- La CFid propone una **modifica redazionale del capoverso 1**. Tale modifica consiste in una inversione dei termini, ossia «*una copertura insufficiente temporanea e quindi una deroga ...*», in modo da evitare che la deroga al principio della garanzia in ogni tempo appaia come legata a una copertura insufficiente, mentre può essere determinata anche da altri motivi possono.
- Innovazione 2<sup>o</sup> pilastro ritiene che il risultato perseguito dal progetto sarebbe ottenuto in maniera più semplice mediante una **modifica dell'attuale articolo 65 capoverso 1 LPP**: «*Gli IP devono garantire che possono adempiere i loro impegni alla loro scadenza*». Questa modifica renderebbe superfluo l'articolo 65a proposto.
- L'USF propone d'introdurre nella legge la **definizione di diversi gradi di copertura insufficiente** (debole = 95 – 99%, media = 90 – 95%, importante = inferiore al 90%).

## 3.3 Misure in caso di copertura insufficiente (art. 65b cpv. 1 e 2)

L'articolo 65b capoversi 1 e 2 prevede che l'IP deve riassorbire esso medesimo l'importo scoperto, mentre il Fondo di garanzia interviene soltanto se l'IP è insolvente. Le misure devono tenere conto della situazione specifica dell'IP (struttura del patrimonio e delle obbligazioni, rischio di liquidazione parziale o totale, profilo del rischio, piani di previdenza, struttura d'età dei destinatari di prestazioni). Inoltre, le misure devono essere adeguate all'entità dell'importo scoperto.

### Sintesi

Le disposizioni proposte sono ampiamente accettate (30 partecipanti su 33). Peraltro, i pareri favorevoli non sono corredati di condizioni il cui rispetto è dichiarato imprescindibile affinché la disposizione non sia considerata inaccettabile o inapplicabile.

### a) Approvazione

La vasta approvazione dei Cantoni (14 su 16 pareri) comporta diversi denominatori comuni che **auspicano complementi** nella formulazione:

- **Criterio del termine**: 9 Cantoni (BE, LU, UR, OW, ZG, FR, SO, BS, JU) vorrebbero vedere la disposizione completata da un criterio temporale che indichi che le misure permetteranno di **riassorbire l'importo scoperto entro il termine previsto**. Questo criterio è quasi sempre associato a un altro criterio supplementare auspicato, vale a dire

**l'esigenza che l'IP continui ad esistere** (nessuna liquidazione parziale o totale).

Questo auspicio è condiviso dalla CACV.

- **Responsabilità propria degli IP** : 7 partecipanti approvano espressamente il principio secondo cui gli IP devono riassorbire autonomamente i loro importi scoperti e questo nel quadro della loro responsabilità propria (ZH, NE, JU, USAM, USI, sic svizzera, Travail.Suisse).
- **Applicazione differenziata**: il fatto che le misure debbano essere applicate tenendo conto delle caratteristiche proprie di ciascun caso o istituto incontra un ampio consenso.

Per quanto concerne l'entità dell'importo scoperto che deve far scattare l'applicazione delle misure, 2 partecipanti propongono un disciplinamento volto a situare questa soglia al di là della semplice esistenza di un importo scoperto:

- L'USI, da parte sua, propone di modificare il tenore del capoverso 2 nei termini seguenti:  
« *Le misure devono inoltre essere adeguate all'entità degli importi scoperti non temporanei importanti.* »
- L'USF caldeggia l'applicazione delle misure in caso coperture insufficienti corrispondenti a una copertura dal **95 al 99 per cento ed esistenti da 3 anni**.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	ZH, BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, TI, VD, NE, JU.	SH, TG
<b>Partiti</b>	PLR, PSS, PES, PCS.	
<b>Associazioni mantello</b>	USAM, USI, FRSP, USS, sic svizzera, Travail.Suisse,	
<b>Autorità</b>	CACV	
<b>Assicurati/pensionati</b>		
<b>Istituti di prev., applicazione</b>	CFid, USF, Istituto collettore LPP.	
<b>Altri</b>	Innovazione 2° pilastro, SKS.	GDS
<b>Totale</b>	30	3

## b) Rifiuto

I motivi di rifiuto sono molto differenziati:

- I GDS si oppongono alle misure per il fatto che non impediranno i « fallimenti ». Dal loro punto di vista, sarebbe necessario richiamare gli organi di gestione alle loro responsabilità e la gestione paritetica dovrebbe beneficiare di una formazione preliminare adeguata (competenze insufficienti dei rappresentanti dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro).
- **TG** ritiene che la disposizione sia poco chiara poiché la nozione di entità dell'importo scoperto non è definita (rischio di procedure giuridiche).
- **SH** ritiene che, in seguito alla modifica dell'OPP 2 intervenuta il 1° luglio 2003 (art. 44), una disposizione a livello di legge non sia necessaria

## c) Altre proposte

Per quanto riguarda le altre proposte, si può constatare che diversi partecipanti ritengono necessario aggiungere ai criteri d'applicazione delle misure il fatto che si sia o meno **beneficiario anteriormente di vantaggi o prestazioni supplementari**, quali ad esempio il miglioramento di una rendita o sospensioni del pagamento di contributi (BE, LU, sic svizzera).

### 3.4 Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, contributo dei beneficiari di rendite e tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (art. 65b cpv. 3)

L'articolo 65b capoverso 3 si trova al centro del progetto nella misura in cui costituisce il **catalogo delle misure più delicate**, in quanto toccano in maniera diretta i datori di lavoro, i lavoratori e i beneficiari di rendite.

Tenuto conto della delicatezza delle misure proposte, non sorprende affatto che quasi tutti i partecipanti si sono espressi su tutte o una parte delle nuove disposizioni. I risultati della consultazione portano a distinguere, in un primo momento, i **pareri concernenti l'insieme** e, in un secondo momento, i **pareri concernenti specificamente ciascuna delle misure** di cui alle lettere a-c dell'articolo 65b capoverso 3, ossia:

- i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (lett. a);
- il contributo dei beneficiari di rendite (lett. b);
- l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (lett. c).

#### 3.4.1 Pareri sulla frase introduttiva e sull'insieme

##### Sintesi

15 partecipanti in tutto (12 Cantoni, 1 autorità, 1 associazione mantello e 1 altra organizzazione) si sono espressi in maniera separata sull'insieme dell'articolo 65b capoverso 3 e sul tenore di ciascuna delle lettere menzionate.

##### a) Approvazione

Dai pareri dei Cantoni emergono due elementi principali in relazione alla formulazione del progetto:

- Secondo 9 Cantoni (LU, UR, OW, ZG, SO, BS, FR, NE, JU), l'elenco delle misure alle lettere a-c dell'articolo 65b capoverso 3 **lascia intendere che esso sia esaustivo, mentre tale non è il caso stando al Rapporto**. Alcuni di essi propongono di conseguenza di introdurre « *segnatamente* » nella frase introduttiva dell'articolo.
- Per 8 Cantoni (LU, UR, OW, ZG, SO, TI, FR, JU), il testo della frase introduttiva dell'articolo 65b capoverso 3 dovrebbe precisare che le misure proposte presuppongono l'esistenza di una **base regolamentare** esplicita.

La posizione della CACV combina le due principali richieste dei Cantoni, ovvero che sia menzionato il fatto che le misure presuppongono una base regolamentare ed aggiunto l'avverbio « *segnatamente* » nella frase introduttiva per sottolineare chiaramente il carattere non esaustivo dell'elenco.

L'approvazione dell'USI è subordinata alla condizione che le misure rispettino in ogni caso l'esigenza dell'**opportunità** e della **proporzionalità**. Inoltre, l'USI sottolinea l'importanza del fatto che le misure possono essere **decise unicamente su base paritetica** e che **in nessun caso il datore di lavoro deve essere sollecitato più delle altre parti**.

L'approvazione data alla lettera a dell'articolo 65b capoverso 3 non deve portare a concluderne che **il datore di lavoro abbia una responsabilità maggiore** nei confronti dell'istituto di previdenza.

##### b) Rifiuto

I GDS rifiutano le misure poiché non prendono mirano ai veri responsabili e impongono a coloro che si sono fidati del sistema (assicurati e beneficiari di rendite) l'onere di colmare le perdite. Se dovessero essere toccate le rendite, si tratterebbe di una grave violazione dei diritti acquisiti.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
Cantoni	LU, ZG, SO, UR, OW, NW, FR, BS, AR, TI, NE, JU.	
Partiti		
Associazioni mantello	USI	
Autorità	CACV	
Assicurati/pensionati		
Istituti di prev., applicazione		
Altri		GDS
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

### 3.4.2 Contributi riscossi da datore di lavoro e lavoratori per riassorbire l'importo scoperto (lettera a)

*L'articolo 65b capoverso 3 lettera a dà agli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente la possibilità di riscuotere temporaneamente da datori di lavoro e lavoratori contributi destinati a riassorbire l'importo scoperto. I contributi del datore di lavoro devono essere almeno pari a quelli dei lavoratori.*

#### Sintesi

I 26 pareri su questa disposizione rivelano una **netta approvazione** per quanto concerne il principio della riscossione di contributi di risanamento da datore di lavoro e lavoratori. I consensi sono tuttavia corredati, in quasi in tutti i casi, di richieste di diversa natura. Si registra un solo rifiuto (BE). È soprattutto l'entità della partecipazione del datore di lavoro che crea una frattura nelle diverse opzioni sostenute. La stessa osservazione vale anche per il riferimento applicabile in materia di parità degli oneri.

#### a) Approvazione

L'approvazione di 6 Cantoni (LU, UR, OW, ZG, FR, SO) è accompagnata dall'auspicio che la nuova disposizione **si riferisca esplicitamente all'articolo 66 capoversi 1 e 2 LPP**, in cui è disciplinata la riscossione dei contributi. Questo parere è condiviso dalla CACV.

I **partiti e le associazioni** che hanno espresso il loro parere **approvano la disposizione**. Solo in due casi si tratta di un'approvazione semplice (Travail.Suisse e PCS), mentre tutti gli altri approvano auspicando modifiche o confermando talune esigenze. Vi sono invece due campi nettamente distinti per quanto riguarda la **portata dell'intervento del datore di lavoro**:

- **Aumento della partecipazione del datore di lavoro**
  - PSS, PES, USS, sic svizzera e SKS chiedono di **portare a 2/3 la quota del datore di lavoro** invece di mantenere la parità. I motivi addotti a questo riguardo sono che il datore di lavoro ha per lo più beneficiato maggiormente di sospensioni del pagamento di contributi e che è usuale che il datore di lavoro si assuma una parte più importante in quanto la previdenza professionale è peraltro un elemento della politica aziendale. Un altro argomento addotto è che le altre misure previste (applicazione di un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo e contributo dei beneficiari di rendite) toccano principalmente le altre parti.
  - Pro Senectute ritiene che se la copertura insufficiente è dovuta al finanziamento di piani sociali a carico dell'IP il datore di lavoro dovrebbe assumersene da solo tutto l'onere.
- **Parità o diminuzione dell'onere del datore di lavoro**  
PLR, UDC, USI e USAM o insistono sul **rispetto rigoroso della parità** o formulano **restrizioni circa la portata dell'intervento del datore di lavoro**:

- Il PLR conferma che i contributi di risanamento del datore di lavoro e dei lavoratori devono necessariamente essere limitati nel tempo e **decisi su base paritetica**.
- L'UDC ritiene che, contrariamente a quanto si afferma nel Rapporto, **il datore di lavoro dovrebbe poter prendere in considerazione i contributi versati al di là della quota paritetica**.
- L'USAM ritiene che i contributi di risanamento del datore di lavoro siano ipotizzabili unicamente se quest'ultimo **ha anteriormente beneficiato di riduzioni dei contributi**. La partecipazione del datore di lavoro deve peraltro essere **rigorosamente paritetica** in quanto il datore di lavoro non può essere costretto a pagare di più.
- L'USI è dell'opinione che occorra **tener conto della situazione dell'impresa** prevedendo espressamente che **i contributi del datore di lavoro devono essere sopportabili**.
- L'ABV rifiuta chiaramente qualsiasi proposta che preveda una quota del datore di lavoro superiore al 50 per cento.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
Cantoni	LU, UR, OW, ZG, FR, SO.	BE
Partiti	PLR, PSS, UDC, PCS, PES.	
Associazioni mantello	USAM, USI, USS, Travail.Suisse, sic svizzera.	
Autorità	CACV, CDCF.	
Assicurati/pensionati	Pro Senectute.	
Istituti di previdenza, applicazione	ASIP, ABV, CSPCP, USF, Istituto collettore LPP.	
Altri	ABV, SKS.	
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

La questione della **parità dei contributi di risanamento** ha pure dato luogo a 2 prese di posizione analoghe provenienti dal settore dell'applicazione. L'ASIP e la CSPCP ritengono in effetti che la parità deve riguardare il **volume globale** di contributi pagati da ciascuna parte (ossia contributi regolamentari E contributi di risanamento) e propongono **una nuova formulazione dell'articolo 65b capoverso 3 lettera a** in tal senso.

Proposta dell'ASIP:

*« I contributi regolamentari del datore di lavoro e il contributo di risanamento del datore di lavoro devono essere almeno pari alla somma dei contributi regolamentari dei lavoratori e dei contributi dei lavoratori destinati a riassorbire un importo scoperto. »* (traduzione UFAS).

Proposta della CSPCP:

*« La somma dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei contributi del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto devono essere almeno pari alla somma dei contributi regolamentari dei lavoratori e dei contributi dei lavoratori destinati a riassorbire un importo scoperto. »* (traduzione UFAS)

Gli argomenti addotti a sostegno di questa parità globale sono, da un lato, il fatto che il datore di lavoro si è spesso assunto una parte più elevata dei contributi in ambito regolamentare e, dall'altro, che la disposizione del progetto contraddice l'articolo 66 capoverso 1 LPP (secondo cui il datore di lavoro si assume almeno la metà della somma dei contributi, ma una quota maggiore a suo carico può essere stabilita soltanto con il suo consenso).

**b) Rifiuto**

Il **rifiuto di BE** è motivato dal fatto che le disposizioni dell'articolo 65b capoverso 3 sono ritenute problematiche. Le misure produrrebbero effetti indesiderati anche nel quadro della previdenza obbligatoria minima, il che non potrebbe essere giustificato dall'esigenza di risanamento. Secondo BE, il progetto non tiene sufficientemente conto di questi effetti indesiderati e **occorrerebbe di conseguenza ripensare tutto il dispositivo in funzione dei suoi effetti**. Inoltre, la facoltà di riscuotere contributi speciali **dispone già di una base legale** con gli articoli 49a e 65 LPP.

**3.4.3 Contributo riscosso dai beneficiari di rendite per riassorbire l'importo scoperto (lettera b)**

*La lettera b dell'articolo 65b capoverso 3 introduce la possibilità per gli IP in situazione di copertura insufficiente di riscuotere temporaneamente dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire un importo scoperto. Il tenore della disposizione precisa che non può risultarne una diminuzione delle prestazioni della previdenza obbligatoria.*

Su questa disposizione del progetto sono stati espressi ben 48 pareri provenienti da tutte le categorie di partecipanti. Essa figura tra quelle respinte più nettamente, mentre i consensi sono solo molto raramente approvazioni prive di osservazioni o condizioni.

**a) Approvazione**

Solo 3 partecipanti si sono pronunciati approvando la disposizione senza riserve (UCS, Istituto collettore LPP, Innovazione 2° pilastro). Queste approvazioni sono basate sulla necessità o l'equità di misure che toccano tutte le parti.

**b) Approvazione condizionata**

La nozione di approvazione condizionata è qui introdotta per poter tenere conto del fatto che numerosi partecipanti hanno indicato chiaramente che chiedere un contributo ai beneficiari di rendite sarebbe ipotizzabile **unicamente se sono rispettate determinate condizioni**. La maggioranza dei pareri rientra in questa categoria. La frequenza dell'essenziale delle condizioni espresse ha permesso di classificare le approvazioni condizionate secondo i seguenti criteri principali:

- **Finanziamento paritetico:** diversi partecipanti ritengono che se questa misura dovesse essere applicata, il finanziamento dovrebbe essere paritetico come per le altre misure. Quasi tutti questi partecipanti ritengono che la disposizione proposta sia in contraddizione con l'articolo 66 LPP, che prevede la riscossione di contributi soltanto per i datori di lavoro e i lavoratori. Propongono di conseguenza di modificare questo articolo in modo tale che i beneficiari di rendite vi siano inclusi e che l'onere sia ripartito. Questa modifica è appoggiata da 8 Cantoni (LU, OW, ZG, FR, SO, BS, SH, TG) e dalla CACV.
- **Considerazione dei vantaggi di cui si è anteriormente beneficiato:** 8 partecipanti, ossia BE, BL, VS, PPD, PCS, USAM, sic svizzera e Travail.Suisse, sono dell'avviso che l'applicazione di questa misura dovrebbe essere **limitata ai beneficiari di rendite che hanno anteriormente fruito di miglioramenti delle prestazioni** (distribuzione di eccedenze, riduzioni o sospensioni del pagamento dei contributi, interessi superiori ecc.). La posizione di NE va anch'essa nella direzione di una ripartizione degli oneri, ma in forma diversa (misura applicabile unicamente se l'IP riscuote contributi di risanamento anche dal datore di lavoro e dai lavoratori).
- **Codecisione dei beneficiari di rendite:** 2 Cantoni (ZH, BE) e 2 organizzazioni (Pro Senectute, CSA) ritengono che ai beneficiari di rendite dovrebbe poter essere chiesto un

contributo unicamente se essi sono stati non solo sentiti, ma anche **coinvolti nella decisione** di applicare questa misura.

- **Applicazione restrittiva:** diversi partecipanti sono dell'avviso che questa misura dovrebbe essere applicata solo in maniera restrittiva, cioè come ultima ratio, in casi gravi, unicamente per gli IP con forte tasso di beneficiari di rendite e minacciati dal pericolo d'insolvenza e così via (CDCF, FSIH, USF).

## b) Rifiuto

Il principale motivo di rifiuto è senz'ombra di dubbio la **violazione dei diritti acquisiti**. La misura proposta è anche qualificata come anticostituzionale.

7 Cantoni (SZ, NW, GL, BS, SH, AI, SG), 2 partiti politici (PSS, PES), 1 associazione mantello (USS) e altre 2 organizzazioni (ASLOCA, GDS) hanno espresso, in forme diverse, questo parere. Gli argomenti formulati da PSS, PES e USS coincidono ampiamente e possono essere riassunti come segue:

- la misura contraddice all'**obiettivo costituzionale** della previdenza (che ingloba anche il settore sovraobbligatorio);
- le rendite sono **diritti acquisiti** che derivano dal contratto di lavoro, il quale prevede contributi e una prestazione garantita. Infrangere questo principio arrecherebbe un **danno importante alla fiducia** accordata al sistema;
- la misura prevista ha lo stesso effetto di una **riduzione delle rendite**, mentre numerosi beneficiari di rendite non hanno beneficiato o non beneficiano di un'indicizzazione, ovvero non hanno compiuto una carriera completa;
- in caso d'insolvenza di un IP, le rendite sono garantite fino a una volta e mezzo l'importo limite: con la misura proposta, **un IP in situazione di copertura insufficiente offre meno protezione di un IP insolvente**.

Partecipanti	Approv. semplice	Approv. condizionata (*)	Rifiuto
<b>Cantoni</b>		ZH, BE, LU, UR, SO, OW, ZG, FR, BS, BL, SH, TG, VD, VS, NE.	BS, SZ, NW, GL, SH, AI, SG.
<b>Partiti</b>		PLR, PPD, PLS, PCS.	PSS, PES.
<b>Associazioni mantello</b>	UCS	USAM, FRSP, sic svizzera, Travail.Suisse.	USS.
<b>Autorità</b>		CACV, CDCF, Conferenza fiscale svizzera, UCS	
<b>Assicurati/pensionati</b>			Pro Senectute, CSA.
<b>Istituti di previdenza, applicazione</b>	Istituto collettore LPP, Innovazione 2° pilastro.	ASIP, USF, CSPCP, VVP.	
<b>Altri</b>			ASLOCA, GDS.
<b>Totale</b>	3	31	14

(\*) Tra le approvazioni condizionate possono figurare partecipanti elencati anche nella colonna « Rifiuto ». Ciò si spiega con il fatto che in diversi casi i partecipanti che rifiutano la misura hanno indicato quali condizioni dovrebbero essere rispettate se la misura dovesse nondimeno essere applicata.

### 3.4.4 Applicazione di un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP (lettera c)

*La lettera c dell'articolo 65b dà agli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente la possibilità di applicare temporaneamente un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo LPP.*

#### Sintesi

Su questa disposizione del progetto sono stati espressi 45 pareri, sparsi su tutte le categorie di partecipanti (20 Cantoni, 6 partiti, 6 associazioni mantello, 3 autorità, 1 organizzazione della categoria « assicurati/pensionati », 6 istituzioni del settore dell'applicazione e 2 organizzazioni della categoria « altri »). I pareri favorevoli sono corredati di condizioni in 21 casi, mentre si sono registrati 21 pareri negativi.

Essenzialmente i pareri hanno per oggetto l'ampiezza della riduzione in rapporto al tasso minimo. In numerosi casi, l'applicazione del **tasso zero** è considerata come un limite invalicabile, di modo che la disposizione dovrebbe prevedere il limite zero allo scopo d'impedire che vengano applicati tassi negativi. Un'altra variante limitativa proposta suggerisce di fissare lo scarto rispetto al tasso minimo proporzionalmente a quest'ultimo.

#### a) Approvazione semplice

Solo 3 partecipanti si sono pronunciati approvando senza riserve la disposizione (USAM, CDCF, Istituto collettore LPP).

Partecipanti	Approvazione semplice	Approvazione condizionata	Rifiuto
<b>Cantoni</b>		ZH, LU, UR, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, GR, TI, VD, NE.	BE, NW, GL, SH, AR, AI, SG, TG.
<b>Partiti</b>		PLR	PSS, PLS, PES, PCS, PPD.
<b>Associazioni mantello</b>	USAM.	sic svizzera, SwissBanking.	USS, FRSP, Travail.Suisse.
<b>Autorità</b>	CDCF.	CACV.	SGeV.
<b>Assicurati/pensionati</b>			Pro Senectute.
<b>Applicazione</b>	Istituto collettore LPP.	ASIP, CSPCP, VVP, ABV.	USF.
<b>Altri</b>			SKS, ASLOCA.
<b>Totale</b>	3	21	21

#### b) Approvazione condizionata

La nozione di approvazione condizionata è nuovamente introdotta in questa sede per tenere conto del fatto che 21 partecipanti hanno indicato chiaramente che l'applicazione temporanea di una remunerazione inferiore al tasso minimo è ipotizzabile **unicamente se sono rispettate determinate condizioni**.

L'essenziale delle condizioni espresse ha permesso di classificare le approvazioni condizionate in funzione dei seguenti criteri principali:

- **Tasso negativo:** 8 Cantoni (LU, UR, OW, ZG, FR, SO, BS, BL) e 1 autorità (CACV) ritengono indispensabile impedire l'applicazione di un tasso negativo fissando al tasso zero il limite lecito della riduzione del tasso minimo. Questi partecipanti considerano inoltre necessario disciplinare lo scarto consentito rispetto al tasso minimo e sottolineano che già oggi l'applicazione del tasso zero nel settore sovraobbligatorio è contestata e non è disciplinata. Per quanto concerne lo scarto autorizzato rispetto al tasso minimo, un

altro Cantone (GR) propone di fissare al 50 per cento del tasso minimo il limite massimo della riduzione.

- **Durata e condizioni d'applicazione:** questi due aspetti hanno dato luogo a 6 prese di posizione. 2 associazioni mantello (USAM, sic svizzera) e 2 Cantoni (TI, VD) ammettono l'applicazione di un tasso inferiore soltanto se si tratta di una misura **temporanea**; altri 3 Cantoni (BS, TI e NE) ritengono che le condizioni richieste necessitino di un **quadro giuridico** e debbano quindi essere chiaramente definite a livello di ordinanza o di legge. ZH propone un disciplinamento che prescriva il **consenso dell'autorità di vigilanza** per poter applicare un tasso inferiore al tasso minimo, ritenendo insufficiente la delega di competenze prevista dall'articolo 65b capoverso 4 LPP. SwissBanking ritiene che l'applicazione di un tasso inferiore debba essere sottoposta alla duplice condizione che il perito ne abbia confermato la pertinenza e che il consiglio di fondazione abbia dato la sua approvazione.
- **Adeguamento del tasso minimo:** il PLR ritiene che questa sarebbe la misura maggiormente adatta alla politica congiunturale (nessuna riduzione del potere d'acquisto e della capacità d'investimento), ma constata che il tasso minimo potrebbe essere oggetto di una prossima riduzione. Chiede di conseguenza che sia presa una decisione sul tasso minimo stesso, prima di prendere in considerazione altre misure.

### c) Rifiuto

Il principale motivo del rifiuto di questa misura è costituito dalla **violazione del regime obbligatorio (rimunerazione dell'aver di vecchiaia e obiettivo della previdenza)**. I pareri negativi sono stati espressi da 8 Cantoni (BE, NW, GL, SH, AR, AI, SG, TG), 4 partiti (PSS, PLS, PES, PCS), 3 associazioni mantello (USS, FRSP, Travail.Suisse) e altre 2 organizzazioni (SKS, ASLOCA).

Al di là della violazione del regime obbligatorio, 2 partiti (PSS, PES), 1 associazione mantello (USS) e 1 altra organizzazione (SKS) ritengono che l'autorizzazione di deroghe individuali all'applicazione del tasso minimo rischi non solo di spianare la strada alla **soppressione** dello stesso, ma anche di provocare richieste analoghe da parte degli assicuratori-vita.

### d) Altre proposte

A proposito delle diverse proposte formulate si possono rilevare i 3 punti principali seguenti:

- **Adeguamento del tasso minimo:** 2 Cantoni (ZH, BE) e 1 partito (PPD) sono del parere che occorra introdurre un meccanismo di **flessibilizzazione** del tasso d'interesse minimo in modo tale che lo stesso sia **adeguato all'evoluzione dei mercati finanziari e obbligatoriamente aumentato in caso di evoluzione positiva**. Nel medesimo ordine d'idee, l'USF ritiene che il tasso minimo sia un tasso « politico » e che occorra sostituirlo con un **tasso conforme al mercato** (tasso lombard della BNS maggiorato di una percentuale fissa)<sup>5</sup>.
- **Adeguamento del tasso tecnico:** secondo GR e SwissBanking, sarebbe utile interrogarsi sulla necessità di **adeguare il tasso tecnico**, nella misura in cui esso serve al calcolo del capitale di copertura delle rendite e dipende, al pari del tasso minimo, dal mercato dei capitali.
- **IP soggetti alla LFLP ma non registrati:** 4 associazioni del settore dell'applicazione (ASIP, CSPCP, VVP, ABV) sottolineano che questi IP non potrebbero applicare un tasso inferiore al tasso minimo perché non rientrano nel campo d'applicazione. Ne risulta che il tasso d'interesse che dovrebbero applicare conformemente all'articolo 17 capoversi 1 e 4

<sup>5</sup> Si può inoltre rilevare che, nel quadro della sua valutazione globale del progetto, sec suisse, pur ammettendo che il tasso minimo dipende da criteri economici, sostiene la necessità di definire chiare regole d'adeguamento per evitare l'indeterminatezza che ha prevalso nel 2002. Il tasso minimo dovrebbe di conseguenza dipendere da un portafoglio che tenga conto di diverse componenti d'investimento.

LFLP continuerebbe a corrispondere al tasso minimo anche se sono in situazione di copertura insufficiente e applicano un tasso d'interesse inferiore che può andare fino a zero, come sembra possibile fare attualmente. Occorrerebbe di conseguenza modificare l'articolo 6 capoverso 2 OLP affinché questi IP possano anch'essi applicare un tasso d'interesse inferiore. Questa categoria di IP pone un problema analogo all'articolo 8a OLP.

Una modifica redazionale dell'articolo 6 capoverso 2 OLP è proposta in questi termini da 3 partecipanti:

- « ...al tasso minimo fissato nella ... (LPP). Se è in situazione di copertura insufficiente, l'IP può applicare un tasso inferiore al tasso minimo fintanto che dura la copertura insufficiente. » (CSPCP). [traduzione UFAS];
- « ... al tasso minimo fissato nella ... (LPP). Se è in situazione di copertura insufficiente, l'IP può applicare un tasso inferiore al tasso minimo per la durata della copertura insufficiente. » (VVP, ABV). [traduzione UFAS]

### 3.5 Versamenti del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto (art. 65c)

*L'articolo 65c dà agli IP la possibilità di prevedere nel loro regolamento che il datore di lavoro possa versare contributi per rimediare all'importo scoperto del capitale di copertura delle rendite, a condizione che tali contributi vengano in seguito trasferiti nella riserva dei contributi del datore di lavoro (cpv. 1). L'attribuzione a una riserva speciale dei contributi del datore di lavoro è possibile soltanto mediante fondi liberi (cpv. 2) ed è necessario un accordo scritto tra l'istituto di previdenza e il datore di lavoro (cpv. 3).*

#### Sintesi

Su questa disposizione sono stati espressi 40 pareri. Va subito evidenziato che, al contrario di altre proposte del progetto, le opinioni formulate da quasi tutti i partecipanti contrari **sono riferite unicamente al meccanismo** introdotto dall'articolo 65c e non al principio dei versamenti del datore di lavoro, principio sostenuto all'unanimità.

#### a) Approvazione

Il principio dei contributi volontari del datore di lavoro finalizzati al riassorbimento di un importo scoperto e il meccanismo d'attribuzione successiva alla riserva dei contributi del datore di lavoro sono approvati soltanto da 3 Cantoni (NW, NE, AR). Per quanto concerne i partiti politici, 3 si sono pronunciati e approvano questa disposizione (PSS, PES, PCS). Anche le associazioni mantello che si sono espresse l'approvano (USAM, USI, USS, sic svizzera, Travail.Suisse). La disposizione è inoltre approvata da 1 autorità (CDCF), 1 organizzazione legata al settore dell'applicazione (USF) e altre 2 organizzazioni (SKS, ASLOCA).

Le approvazioni sono tuttavia in parte corredate di **riserve o proposte di modifica**. Qui di seguito le principali:

- **Riserve:** per l'USAM, questa misura suscita forti dubbi tenuto conto del contesto economico attuale. L'USF si chiede se attualmente le PMI abbiano ancora la capacità di versare simili contributi.
- **Modifiche proposte:**
  - L'USI approva la formulazione del principio quale possibilità, ma ritiene **inopportuno limitare l'applicazione di questa disposizione ai casi di importo scoperto del capitale di copertura delle rendite**. L'USI propone quindi di stralciare le parole « ...nei capitali di copertura delle rendite » allo scopo di non limitare il margine di manovra dei datori di lavoro.

- PSS, PES, USS e SKS ritengono che il testo del capoverso 2 debba essere corretto sostituendo « ... è possibile soltanto mediante fondi liberi » con « ...è *possibile soltanto se l'IP dispone di fondi liberi* ».

Per quanto attiene alle altre approvazioni, si possono evidenziare gli argomenti e le proposte seguenti:

- AR constata che il progetto non fa menzione della prassi attuale e reputa necessario subordinare i contributi volontari del datore di lavoro all'esistenza di una base regolamentare dell'IP anche se vi è un accordo contrattuale.
- GR ritiene che in presenza di un meccanismo di compensazione mediante i fondi liberi occorrerebbe introdurre anche un meccanismo di **compensazione a favore dei lavoratori e dei beneficiari di rendite**.
- TI sostiene l'idea di disciplinare il coinvolgimento del datore di lavoro nel risanamento, ma dichiara di non capire perchè i contributi volontari del datore di lavoro possano essere versati unicamente nella riserva dei contributi del datore di lavoro. Sarebbe preferibile lasciare un maggiore margine di manovra al datore di lavoro.
- Il PLS auspica che la disposizione sia completata con l'introduzione della possibilità di **contributi volontari dei lavoratori** coordinati con quelli del datore di lavoro.
- La CDCF esplicita in modo dettagliato le condizioni alle quali ritiene si debba sottoporre l'attribuzione a una riserva speciale di contributi:
  - Un perito conferma che l'attribuzione a una riserva speciale di contributi sarebbe possibile.
  - Prima dell'attribuzione, il conto delle riserve di fluttuazione deve essere stato alimentato fino al livello richiesto (livello determinato dal perito e confermato all'autorità fiscale).
  - Se i versamenti possono essere attribuiti alla riserva speciale, possono essere contabilizzati su un conto speciale. La somma di tutti i rimborsi non può eccedere i versamenti del datore di lavoro destinati a riassorbire l'importo scoperto.
  - Se il conto della riserva speciale dei contributi presenta un avere, i contributi correnti del datore di lavoro devono essere addebitati in primo luogo a questo conto nel corso degli anni successivi. Soltanto se questo avere non è sufficiente, la differenza può essere addebitata al conto ordinario delle riserve dei contributi o pagata direttamente dal datore di lavoro, il che le conferisce il carattere di spesa commerciale deducibile.
  - Se il conto ordinario delle riserve dei contributi non è utilizzato interamente, non è possibile effettuare nuovi versamenti fintanto che il conto speciale delle riserve dei contributi presenta un avere.
- La SKS chiede che quando il Parlamento tratterà questo progetto sia disponibile un progetto di ordinanza.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	NW, NE, AR, GR, TI.	ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, TG.
<b>Partiti</b>	PSS, PES, PCS.	
<b>Associazioni mantello</b>	USAM, USI, USS, sic svizzera, Travail.Suisse,	
<b>Autorità</b>	CDCF.	CACV, SwissBanking.
<b>Assicurati/pensionati</b>	Pro Senectute.	
<b>Istituti di previdenza, applicazione</b>	USF.	Istituto collettore LPP, ASIP, CFid, ASA.
<b>Altri</b>	SKS, ASLOCA.	GDS.
<b>Totale</b>	18	22

## b) Rifiuto

Come già rilevato, il rifiuto non si riferisce al principio dei contributi volontari del datore di lavoro, ma alla sua applicazione concreta. Emerge in effetti che 19 dei 21 pareri contrari adducono quali motivazioni principali:

- la **limitazione** dell'intervento del datore di lavoro al **solo** fine di riassorbire un **importo scoperto del capitale di copertura delle rendite**;
- il fatto che il meccanismo proposto faccia intervenire i **fondi liberi**;
- la **preferenza accordata a una prassi già esistente** che offre il vantaggio di essere meno complicata e **più facile da gestire**.

La **prassi esistente** consiste in contributi versati volontariamente dal datore di lavoro nella sua riserva dei contributi e in una rinuncia scritta a utilizzarli. Questa formula è sostenuta da 14 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, AI, SG, TG), 2 autorità (CACV, SwissBanking) e 1 istituzione del settore dell'applicazione (Istituto collettore LPP).

Dal canto loro, l'ASIP e la CFid ricordano entrambe la prassi esistente e propongono nondimeno ciascuna una **nuova formulazione** dell'articolo 65c:

- L'ASIP introduce la nozione di **garanzia** del datore di lavoro e propone la seguente formulazione:

*« Art. 65c Garanzia del datore di lavoro*

*<sup>1</sup> Il datore di lavoro può riprendere la garanzia delle prestazioni dell'IP a livello dell'ammontare delle sue riserve dei contributi. Nel calcolo del grado di copertura, la garanzia è considerata patrimonio di previdenza disponibile.*

*<sup>2</sup> La garanzia è costituita da una dichiarazione scritta del datore di lavoro secondo cui egli rinuncia a utilizzare tutta o parte della sua riserva dei contributi. La dichiarazione fissa segnatamente l'importo e la durata della garanzia.*

*<sup>3</sup> Il datore di lavoro può impegnarsi a trasferire irrevocabilmente al patrimonio dell'IP l'importo garantito versando quote o alla scadenza di un termine prestabilito. »*  
(traduzione UFAS)

- La CFid estende l'obiettivo e stabilisce come segue le condizioni d'applicazione:

*« Art 65c Versamenti del datore di lavoro destinati a impedire, ridurre o riassorbire un importo scoperto*

*<sup>1</sup> Il datore di lavoro può versare, in ogni momento, contributi alle riserve dell'IP per impedire, ridurre o riassorbire un importo scoperto. A tale scopo non è sufficiente una semplice dichiarazione di garanzia del datore di lavoro.*

*<sup>2</sup> Se intende limitare nel tempo la disponibilità dei suoi versamenti o restringerla in altro modo, il datore di lavoro deve trasferirli alla riserva dei contributi del datore di lavoro e confermare per contratto la sua rinuncia a utilizzarli. Le condizioni della rinuncia devono essere definite in forma scritta e menzionate nell'allegato ai conti annuali.*

*<sup>3</sup> Abrogato*

*<sup>4</sup> Abrogato. »*

(traduzione UFAS)

A proposito degli altri pareri contrari si possono ricordare i seguenti argomenti:

- L'ASA ritiene che **la soluzione proposta non costituisca un'alternativa** e che bisognerebbe tenere un conto parallelo dei fondi liberi per determinare quale parte di questi ultimi possa essere attribuita alla riserva dei contributi del datore di lavoro una volta che l'importo scoperto sarà riassorbito e che saranno costituite riserve sufficienti.
- I GDS sono dell'avviso che, tenuto conto della situazione economica, **sia poco probabile che i datori di lavoro effettuino versamenti volontari**. Essi osservano inoltre che nell'ambito delle fondazioni collettive gli assicuratori gestiscono per ciascuna impresa un conto patrimoniale nel quale sono state versate le eccedenze degli anni Novanta. Non vi è alcuna trasparenza nella gestione di questi conti e bisognerebbe prevedere delle distribuzioni regolari ai lavoratori. Visto che la

partecipazione alle eccedenze è suddivisa tra datori di lavoro e lavoratori, non è possibile accettare la proposta del progetto di **utilizzare i fondi liberi per compensare i versamenti del datore di lavoro.**

### 3.6 Restrizioni apportate alle possibilità di costituzione in pegno e al versamento anticipato della prestazione di libero passaggio (art. 30 f cpv. 2 LPP / art. 331 f CO)

*L'articolo 30f conferisce al Consiglio federale la competenza di determinare in che misura gli IP in situazione di copertura insufficiente possano restringere le possibilità di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio come pure il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio e il suo rimborso.*

#### Sintesi

In tutto, **30 partecipanti** hanno espresso il loro parere o hanno comunicato di non avere osservazioni in merito alle modifiche proposte, che sono state accolte dalla maggior parte degli intervenuti, tra cui si registrano soltanto 2 pareri contrari. Delle 31 approvazioni 16 sono senza osservazioni, 8 contemplano osservazioni restrittive e 7 sono accompagnate da domande o osservazioni favorevoli a misure più estese.

#### a) Approvazione

Le modifiche previste dal progetto sono **accettate in larghissima misura** (31 partecipanti su 33), ma le approvazioni sono spesso accompagnate da osservazioni o domande che vanno sia in senso restrittivo sia in senso estensivo (15 casi). Raggruppati in funzione di questi criteri, i pareri si possono classificare nel modo seguente:

- **Approvazione o assenza di osservazioni:** 6 Cantoni (UR, ZG, SO, FR, NE, TI), 3 autorità (CACV, CDCF, SGeV), 2 partiti politici (PSS, PES), 2 associazioni mantello (USS, sic svizzera), 1 istituzione del settore dell'applicazione (Istituto collettore LPP) e altre 2 organizzazioni (ASLOCA, SKS).
- **Approvazione restrittiva:** 4 Cantoni (ZH, BE, BS, TG), 2 associazioni mantello (USAM, USI), 1 partito politico (PLR) e 1 altra organizzazione (Innovazione 2° pilastro) formulano restrizioni. Le osservazioni restrittive concernono i punti seguenti:
  - o ZH ritiene che si ponga la questione della necessità di estendere le competenze del Consiglio federale e adotta una posizione critica nei confronti delle modifiche decise nell'ambito della revisione dell'IFD (soppressione del valore locativo e della deducibilità degli interessi ipotecari). La restrizione proposta affievolisce la promozione dell'accesso alla proprietà.
  - o Anche BE ritiene che l'utilità di restrizioni supplementari è messa in discussione dalla modifica dell'OPP 2 intervenuta il 1° luglio 2003.
  - o BS e TG approvano la disposizione, ma ritengono che non avrà un impatto concreto e che combatta una tigre di carta.
  - o L'USAM e l'USI considerano questa misura accettabile soltanto se è limitata all'ammortamento d'ipoteche e non restringe l'acquisto dell'alloggio per uso proprio.
  - o Il PLR ritiene che questa misura possa essere sostenuta unicamente nei casi di risanamento urgenti e gravi.
  - o Innovazione 2° pilastro vede un grave pregiudizio per i diritti degli assicurati e ritiene che la misura dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione dell'esistenza di motivi plausibili (interesse preponderante) da parte dell'IP.
- **Approvazione estensiva :** 1 Cantone (LU), 1 associazione mantello (Travail.Suisse), 1 partito politico (PCS) e 4 organizzazioni del settore dell'applicazione (ASIP, ABV, CSPCP, VVP) hanno giudicato necessario rafforzare la portata della disposizione proposta.

- L'ASIP ritiene che si tratti in effetti di **limitare o, in caso di copertura gravemente insufficiente, rifiutare la concessione di prestazioni di libero passaggio**. Un intervento così pesante dovrebbe essere espresso in modo chiaro.
- CSPCP, VVP e ABV ritengono che la redazione dell'articolo 30f LPP e dell'articolo 331f CO dovrebbe essere modificata allo scopo di **permettere agli IP di ridurre o rifiutare il pagamento anticipato**.

Partecipanti	Approvazione	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	ZH, BE, LU, UR, ZG, FR, SO, BS, TG, TI, NE.	
<b>Partiti</b>	PLR, PSS, PES, PCS.	
<b>Associazioni mantello</b>	USAM, USI, USS, Travail.Suisse, sic svizzera.	
<b>Autorità</b>	CACV, CDCF, SGeV.	
<b>Assicurati/pensionati</b>		
<b>Istituti di previdenza, applicazione</b>	ASIP, CSPCP, ABV, VVP, Istituto collettore LPP.	USF.
<b>Altri</b>	Innovazione 2° pilastro, SKS, ASLOCA.	GDS.
<b>Totale</b>	31	2

### b) Rifiuto

Le opinioni contrarie sono motivate dalla restrizione subita dall'accesso alla proprietà d'abitazioni:

- L'USF ritiene che la misura proposta vanifichi la promozione della proprietà, quando invece la proprietà d'abitazioni è un elemento della previdenza;
- I GDS sono dell'opinione che la misura interesserà soprattutto le famiglie a basso reddito e creerà disuguaglianze nell'accesso alla proprietà. Credono inoltre che la costituzione in pegno, se ben gestita, non dovrebbe né creare né aumentare importi scoperti.

## 3.7 Modifica della LFLP (art. 17 cpv. 2 – 4)

### Sintesi

33 partecipanti si sono pronunciati sulla modifica proposta. In presenza di un solo rifiuto, si può affermare che la modifica riscuote un ampio successo **di principio**. In 20 casi il consenso è tuttavia accompagnato da osservazioni, proposte di modifica o complementi.

### a) Approvazione

L'ampia approvazione di questa misura è ripartita nelle due categorie seguenti:

- **Approvazione senza osservazioni:** 12 partecipanti confermano la loro approvazione senza formulare osservazioni di rilievo: 1 Cantone (NW), 3 partiti politici (PSS, PLR, PES), 2 associazioni mantello (USS, Travail.Suisse), 2 autorità (CDCF, SGeV), 1 organizzazione del settore dell'applicazione (CFid), 1 organizzazione degli assicurati/pensionati (Pro Senectute) e altre 2 organizzazioni (ASLOCA, SKS).
- **Approvazione con osservazioni e/o proposte:** gli altri partecipanti che approvano la modifica si dividono nelle seguenti categorie, in funzione delle loro osservazioni o proposte:
  - Approvazione e proposta di **completare la disposizione con una nuova lettera h** del seguente tenore:
 

« *h. contributi destinati alla costituzione di riserve per l'aumento della longevità* ».

 Questa formulazione è proposta in termini analoghi da ASIP, Istituto collettore LPP, ASA e ABV.

- **Disciplinamento secondo la lettera g:** un gruppo costituito da 6 Cantoni (LU, UR, OW, FR, SO, TI) e dalla CACV è del parere che **questo disciplinamento sia di efficacia limitata** perché non contempla il caso frequente in cui le prestazioni d'uscita sono superiori agli importi minimi. Ne risulta una disparità di trattamento tra chi entra, chi resta e chi esce. A livello pratico sarebbe difficile tenere una contabilità separata per i contributi supplementari. Si propone quindi di disciplinare il carattere "a fondo perduto" di questi contributi precisando agli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 1 che i contributi di risanamento non sono considerati contributi destinati ad aumentare la previdenza.  
Anche BE si riferisce al problema dell'efficacia limitata e segnala che secondo l'articolo 17 LFLP l'assicurato riceve i contributi versati per costituire e migliorare la previdenza, ma non i contributi regolamentari speciali (a fondo perduto) che non hanno ripercussioni sulla previdenza. BE ritiene quindi che sarebbe sufficiente precisare il termine « contributi » nell'articolo 17 LFLP (e analogamente nell'articolo 15 capoverso 2 LFLP).
- **Oneri ed esigenze sproporzionati:** BE, BS e l'ASIP reputano troppo oneroso e troppo complicato a livello pratico esigere dagli IP che dimostrino la necessità dei contributi nei conti annuali o nell'allegato ai conti.

Partecipanti	Approvazione	Approvazione con osservazioni o proposte	Rifiuto
<b>Cantoni</b>	NW	ZH, BE, LU, UR, OW, FR, SO, BS, TG, TI, NE.	
<b>Partiti</b>	PSS, PLR, PES.		
<b>Associazioni mantello</b>	USS, Travail.Suisse.	USAM, USI, sic svizzera	USC.
<b>Autorità</b>	CDCF, SGeV.	CACV	
<b>Assicurati/pensionati</b>	Pro Senectute.		
<b>Istituti di previdenza, applicazione</b>	CFid.	ASIP, ABV, Istituto collettore LPP, ASA.	
<b>Altri</b>	ASLOCA, SKS.	Innovazione 2° pilastro.	
<b>Totale</b>	12	20	1

#### b) Rifiuto

L'USC propone di **rinunciare alla modifica dell'articolo 17 LFLP** poiché il disciplinamento previsto al capoverso 2 (l'ammontare dei contributi è fissato nel regolamento e la sua necessità è dimostrata nei conti annuali o nell'allegato dei conti) costituisce un aumento delle esigenze sproporzionato rispetto alla necessità di riassorbire gli importi scoperti e provoca costi supplementari per gli IP.

## 4. Entrata in vigore

La questione dell'entrata in vigore ha dato luogo soltanto a 3 prese di posizione specifiche, portatrici di auspici e motivazioni diversi:

- GR ritiene che un'entrata in vigore con **effetto retroattivo al 1° gennaio 2004** sarebbe preferibile per assicurare una base legale uniforme e accelerare i risanamenti. Occorrerebbe tuttavia assicurarsi che i programmi informatici permettano l'applicazione delle misure proposte. Disporre misure che si traducono in difficoltà d'applicazione e costi sproporzionati è inutile, in particolare per gli IP che presentano una copertura gravemente insufficiente.
- L'UCS auspica che le misure entrino in vigore **il più presto possibile**.
- L'ASLOCA auspica che l'entrata in vigore non avvenga prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della LSA e delle disposizioni rivedute della LPP concernenti le fondazioni collettive.

## 5. Altre proposte

Il presente capitolo raggruppa elementi supplementari contenuti in diversi pareri e volti a estendere il progetto ad aspetti giudicati necessari dai partecipanti. Come già nella sintesi dei pareri formulati a proposito delle diverse disposizioni proposte, questi elementi complementari sono raggruppati per temi analoghi o affini.

### 5.1 Copertura insufficiente e procedura applicabile in caso di liquidazione parziale o totale

Secondo un gruppo di Cantoni (LU, UR, OW, ZG, SO, BS, FR) e la CACV, questi due punti richiedono precisazioni supplementari. Nella misura in cui l'importo scoperto deve essere desumibile dai conti annuali e dal bilancio e l'allegato ai conti deve ragguagliare circa le misure adottate in caso di copertura insufficiente, i partecipanti menzionati reputano necessario che il Consiglio federale emani disposizioni che definiscano i **principi minimi in materia di allestimento dei conti** e di **determinazione dell'importo scoperto** (complementi da apportare agli articoli 65a e 65b).

Analogamente, sembrano necessari complementi anche allo scopo di chiarire il modo di procedere allorché è imminente o prevista una liquidazione parziale o totale. In tale contesto, un adeguamento dell'articolo 19 LFLP potrebbe definire le condizioni in cui è operata la deduzione proporzionale dell'importo scoperto, mentre l'articolo 23 LFLP dovrebbe stabilire in che misura le condizioni di una liquidazione parziale o totale siano anch'esse adempiute allorché sono in corso di applicazione misure di risanamento.

Anche le situazioni di possibili liquidazioni parziali o totali suscitano domande da parte di alcuni Cantoni romandi (VD, NE, JU), per i quali non sono definite in modo chiaro le competenze esatte dell'IP o del consiglio di fondazione, ovvero le decisioni da prendersi se in un contesto di risanamento viene constatato un rischio di liquidazione totale o parziale.

### 5.2 IP di diritto pubblico

Diversi partecipanti ritengono che i commenti al progetto dovrebbero precisare che gli IP di diritto pubblico, se sono adempiute le condizioni, possono applicare le misure di nuova introduzione (GR) o sono dell'avviso che dovrebbero essere adottate disposizioni più costrittive per questo tipo d'istituti (VD). Per ZH è chiaro che gli IP di diritto pubblico non presentano praticamente alcun rischio di liquidazione, ma sarebbe comunque auspicabile confermare che anche per questa categoria di istituti sono opportune misure (più modeste). Per quanto concerne gli ambienti dell'economia, l'USI ritiene che le misure in caso di copertura insufficiente (art. 65 cpv. 1) debbano essere applicate anche agli IP di diritto pubblico, essendo da escludere un finanziamento da parte dei contribuenti. La posizione dell'USAM va nella medesima direzione: questa organizzazione esclude il rifinanziamento delle ex regie della Confederazione mediante il fisco o interventi del fondo di garanzia.

### 5.3 Assicuratori e fondazioni collettive

La questione dello statuto degli assicuratori in relazione all'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea di cui potrebbero beneficiare gli IP autonomi ha dato luogo a 2 proposte redatte allo scopo di modificare l'articolo 68 LPP:

- L'ASA (cfr. 2.2.1) propone una modifica redazionale dell'articolo 68 LPP intesa a dare alle fondazioni collettive una possibilità supplementare di finanziamento:

«<sup>3</sup> I contratti d'assicurazione con prestazioni garantite possono prevedere che gli istituti di assicurazione riscuotano contributi limitati nel tempo allorché i redditi previsti degli investimenti del patrimonio non rendono possibile il finanziamento

- a) del tasso minimo ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 LPP;
- b) dei costi legati alla garanzia del valore nominale;
- c) della copertura degli impegni in ogni tempo.

<sup>4</sup> Questi contributi alla previdenza professionale sono oggetto di una presentazione distinta nei conti annuali.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare la prova del bisogno dei contributi ai sensi del capoverso 3.

<sup>6</sup> Se queste condizioni sono adempiute, l'articolo 17 capoverso 2 lettera f LFLP si applica per analogia. »

(traduzione UFAS)

- L'ABV propone d'introdurre a favore degli assicuratori la possibilità di chiedere un **premio complementare per garantire le prestazioni**. Ne risulta una modifica dell'articolo 68 LPP allo scopo di assicurare la parità di trattamento delle fondazioni collettive:

«<sup>3</sup> I contratti d'assicurazione con prestazioni garantite possono prevedere che gli istituti di assicurazione riscuotano contributi limitati nel tempo allorché i redditi previsti degli investimenti del patrimonio non rendono possibile la copertura dei costi legati alla garanzia in ogni tempo della copertura degli impegni.

<sup>4</sup> Questi contributi alla previdenza professionale sono oggetto di una presentazione distinta nei conti annuali.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare la prova del bisogno dei contributi ai sensi del capoverso 3.

<sup>6</sup> Se queste condizioni sono adempiute, l'articolo 17 capoverso 2 LFLP si applica per analogia. »

(traduzione UFAS)

#### 5.4 Domande concernenti il Rapporto

Il Rapporto che accompagna il progetto ha suscitato pochi commenti o osservazioni. Esso è stato giudicato molto completo, se non molto denso, da diversi partecipanti. I complementi o le modifiche esplicitamente sollecitati sono quindi poco numerosi:

- **Diritti acquisiti:** in relazione al contributo chiesto ai beneficiari di rendite occorrerà introdurre una definizione nel messaggio (VD).
- **Conformità legale delle misure:** la responsabilità della verifica di tale conformità non è chiaramente definita secondo ZH, che chiede d'introdurre nel messaggio una conferma secondo cui la relativa competenza spetta all'autorità di vigilanza.
- **Copertura insufficiente importante:** la CSPCP rileva che i commenti relativi all'articolo 65b fanno riferimento a questa nozione in quanto condizione per l'applicazione delle misure. Secondo la CSPCP, questa condizione, che non appare nel testo delle disposizioni, non è attuabile nella prassi poiché, a seconda dei casi, un tasso di copertura appena al di sotto del 100 per cento può già essere importante. A questo proposito l'UDC formula un parere quasi identico.
- **Proporzionalità delle misure:** secondo la CSPCP, il rispetto della proporzionalità dovrebbe portare a prendere in considerazione prestazioni concesse anteriormente grazie ai fondi liberi, mentre la suddivisione degli assicurati in categorie finalizzata alla riscossione di contributi di risanamento differenziati non è realizzabile dal punto di vista amministrativo.
- **Fondazioni collettive:** la SGeV rileva che il Rapporto precisa che le medesime regole [applicabili agli IP autonomi] si applicano alle fondazioni collettive che autorizzano la gestione degli investimenti a livello di istituti affiliati e chiede di stralciare questa frase, in

quanto la responsabilità della vigilanza sugli istituti affiliati non sarebbe chiara (disposizioni da elaborare a livello di ordinanza).

- **Teoria degli investimenti:** GR è del parere che il Rapporto manchi di elementi analitici e teorici in materia di strategia degli investimenti. Siffatti elementi sarebbero da mettere in relazione alla durata dell'applicazione delle misure, nel senso che occorrerebbe evitare che il legislatore proponga soluzioni economicamente irrealizzabili.

## 6. Pareri spontanei

I pareri espressi spontaneamente sono in linea con le tendenze dei pareri dei destinatari della consultazione. Si può dunque osservare una differenza tra la valutazione complessiva del progetto (8 approvazioni / 1 rifiuto) e i pareri concernenti le misure concrete proposte, dai quali emergono sia approvazioni che avvisi contrari.

### 6.1 Valutazione complessiva del progetto

5 associazioni dell'economia (Hôtellerie suisse, Associazione degli istituti di credito zurighesi, UPSA, Centre patronal, FRI), 1 ente pubblico (Landschaft Davos Gemeinde), 1 organizzazione degli assicurati (VVbV) e 1 IP (CPCL) hanno espresso **parere positivo** sul complesso del progetto.

Il solo parere negativo in merito al progetto è stato formulato dalla CP Bühler, che riprende in larga misura il parere dei Cantoni della Svizzera orientale<sup>6</sup>.

I principali elementi di valutazione positivi si rifanno ampiamente a quelli espressi negli altri pareri. Gli elementi che invece se ne distinguono sono i seguenti:

- Hôtellerie suisse ritiene che l'applicazione delle misure non dovrebbe essere lasciata alla sola discrezione degli IP interessati (è necessario coinvolgere il consiglio di fondazione e il perito);
- La Landschaft Davos Gemeinde ritiene che i tre principali gruppi di destinatari delle misure (datori di lavoro, lavoratori, beneficiari di rendite) debbano essere coinvolti nelle decisioni inerenti all'applicazione;
- La FRI (Fédération romande immobilière) approva il progetto, ma evidenzia il rischio che un IP possa « mettersi in situazione di copertura insufficiente » per evitare di liberare fondi (per il fatto che l'autorizzazione di una copertura insufficiente temporanea non definisce l'importo scoperto).
- La VVbV è dell'opinione che le misure proposte siano il risultato di disfunzioni della previdenza professionale (parametri erranei, errori di valutazione dei rischi e riserve insufficienti). Si dovrebbero applicare misure drastiche soltanto nei casi di copertura gravemente insufficiente (inferiore al 95%) e occorrerebbe distinguere tra copertura insufficiente di tipo strutturale e copertura insufficiente di tipo congiunturale. Le misure proposte possono comunque essere sostenute, ma la vigilanza dovrebbe essere integrata da un controlling strategico e dovrebbe essere garantita una maggiore trasparenza. Sarebbe ipotizzabile un regime di libera scelta della cassa pensioni.

### 6.2 Valutazione delle singole disposizioni

Le misure applicabili in caso di copertura insufficiente danno luogo a pareri divergenti a seconda dell'impatto che esse possono avere sui diversi destinatari. Riassumendo, si possono delineare i seguenti profili d'approvazione e di rifiuto:

---

<sup>6</sup> Cfr. 2.2.2. Gli elementi analoghi di questo parere non saranno approfonditi in questa sede.

- **Contributi del datore di lavoro e dei lavoratori** destinati a riassorbire un importo scoperto: l'Associazione degli istituti di credito zurighesi approva il progetto, ma ritiene che il datore di lavoro debba poter tener conto dei contributi eccedenti la parità che egli ha versato.
- **Contributo dei beneficiari di rendite**: questa misura è approvata dall'Associazione degli istituti di credito zurighesi, da Gastrosuisse e, con riserve, dal Centre patronal (che ne chiede un'applicazione restrittiva a salvaguardia dei diritti acquisiti). È per contro respinta dall'UPSA e dalla CP Sauter AG (se il tasso minimo è adeguato al mercato e se la cassa rinuncia agli adeguamenti al rincaro, la cassa non avrà bisogno di applicare questa misura).
- **Tasso d'interesse inferiore al tasso minimo**: 3 partecipanti (Associazione degli istituti di credito zurighesi, UPSA, Gastrosuisse) approvano la misura e ritengono necessario estendere gli effetti di un tasso inferiore alle altre disposizioni interessate della LFLP (art. 17 cpv. 1 e 4) e dell'OLP (art. 6 e 7). La CP Sauter AG respinge questa misura e segnala che bisognerebbe precisarne gli effetti sulle disposizioni menzionate della LFLP.
- **Versamenti del datore di lavoro destinati a riassorbire un importo scoperto**: la CPCL approva questa possibilità, ma fa notare che gli enti pubblici non potranno applicarla. L'Associazione degli istituti di credito zurighesi respinge questa misura affermando che la precedenza debba essere accordata alla prassi attuale (attribuzione alla riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia ad attingervi).
- **Restrizioni in materia di costituzione in pegno e di pagamento anticipato**: le modifiche dell'articolo 30f LPP e dell'articolo 6 OPPA proposte sono approvate da Hôtellerie suisse, Associazione degli istituti di credito zurighesi, Gastrosuisse e CPCL. L'approvazione è accompagnata da riserve per quanto riguarda la FRI, che ritiene che la possibilità di utilizzare il secondo pilastro per accedere alla proprietà di abitazioni non debba essere svuotata della sua sostanza e teme che le restrizioni proposte possano costituire un segnale allarmante ed indurre ad effettuare prelievi. Questa misura dovrebbe essere applicata solo eccezionalmente e nei casi di copertura gravemente insufficiente.  
Per contro, l'APF (Associazione dei proprietari fondiari) si oppone a queste misure a causa del loro impatto negativo sull'accesso alla proprietà: il capitale del secondo pilastro è spesso il solo mezzo per accedere alla proprietà per le famiglie giovani e quindi imporre un termine d'attesa di 6 - 12 mesi può far correre il rischio che l'oggetto non sia più disponibile. La possibilità di differire di oltre 12 mesi il pagamento anticipato dovrebbe essere applicata unicamente in modo restrittivo. Bisognerebbe inoltre vigilare affinché sia rispettata la parità di trattamento tra il versamento anticipato nel quadro della promozione dell'accesso alla proprietà d'abitazioni e il pagamento della prestazione d'uscita.
- **Modifica della LFLP** : la modifica è accolta da Hôtellerie suisse, UPSA, CPCL e CP Bühler. Per contro, la VVbV si dichiara contraria, in quanto ritiene che la riduzione della prestazione d'uscita costituisca un freno alla mobilità professionale.

ALLEGATO: Elenco dei destinatari della consultazione e degli estensori dei pareri spontanei